

Articolo 1. Costituzione e denominazione

È costituita a tempo indeterminato l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Mark Twain APS", in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.lgs. n 117/17.

L'Associazione è costituita senza scopo di lucro, è libera, autonoma, indipendente, apolitica, aconfessionale e apartitica.

Persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

La sede dell'Associazione è in Chieri (TO), Via San Filippo n. 2.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Articolo 2. Scopi e finalità.

L'APS Mark Twain è costituita senza scopo di lucro, è libera, autonoma, indipendente, apolitica, aconfessionale e apartitica. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale, come previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 117/17:

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 8 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di iniziative sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustiva l'associazione potrà:

- organizzare, gestire e promuovere entità culturali e scuole paritarie atte ad educare i bambini dai 3 ai 10 anni, per favorire la loro crescita umana, sviluppando la persona in tutti i suoi aspetti e nella sua globalità;
- realizzare attività di promozione delle pari opportunità e del sostegno alle donne, anche attraverso la danza terapia, lo psicodramma, la musicoterapia e l'arteterapia;
- promuovere e realizzare la formazione, l'aggiornamento professionale, la formazione di docenti per università e scuole di ogni ordine e grado;
- offrire formazione linguistica e metodologica negli ambiti della didattica, della metodologia e degli approfondimenti, dell'innovazione didattica anche digitale, della didattica per competenze linguistiche e trasversali e nelle nuove metodologie laboratoriali nell'ottica della condivisione di saperi con il tessuto urbano, le scuole e le associazioni partners;
- sviluppare l'aggiornamento, la riqualificazione e la formazione extrascolastica, anche ai sensi della L. 845/78, in tutti i campi sociali, allo scopo di migliorare lo sviluppo e l'integrazione sociale di cittadini svantaggiati, sia italiani che stranieri;
- promuovere iniziative di amicizia, di solidarietà e di cooperazione sociale e di collaborazione con Paesi esteri ed in particolare con le comunità dei Paesi in via di sviluppo, nello spirito della solidarietà che accomuna l'impegno per la difesa dei diritti civili, della salute e della dignità umana in tutto il mondo;
- creare progetti di aiuto, micro-realizzazioni e gemellaggi con i paesi del Sud del mondo;
- promuovere ed organizzare raccolte di fondi da devolvere in beneficenza, attraverso lo svolgimento di mostre d'arte, di artigianato, lotterie e pesche di beneficenza;
- sollecitare le donazioni dai privati, dando massima trasparenza allo scopo della raccolta fondi ed ai risultati conseguiti;
- promuovere manifestazioni culturali, iniziative didattiche e laboratoriali di diverso genere per giovani, adulti, anziani e per bambini della comunità;
- collaborare con la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, e con privati mediante attività artistiche e laboratori di arti plastiche e visive, arti sceniche, danza creativa, corsi, concorsi, stage, masterclass, audizioni, premi, saggi ed ogni altra forma di diffusione della cultura musicale, sia in ambiti pubblici che privati, musica, canto, teatro, laboratori di costruzione ed animazione di oggetti;
- progettare e realizzare, o anche solo partecipare a eventi culturali, mostre, conferenze, dibattiti, convegni, seminari, performance, spettacoli teatrali, allestimenti ed installazioni, produzioni di video, proiezioni di files e documenti, concerti;
- promuovere attività di edizione di giornali, riviste, opuscoli, libri e strumenti vari per l'informazione e la formazione, sia su supporti cartacei che informatici o telematici;
- realizzare siti web, blog, forum, filmati e strumenti affini sugli argomenti di interesse sociale;

- fungere da piattaforma e collegamento tra il tessuto culturale esistente per evolvere la realtà del territorio;
- organizzare corsi di studio e di formazione, convegni, dibattiti, seminari di studio, centri di documentazione, ricerche sociali, indagini statistiche, anche in collaborazione e/o convenzione con appositi Istituti di ricerca o singoli professionisti;
- organizzare campi estivi di condivisione per giovani con il possibile accostamento educativo a varie attività sportive dilettantistiche;
- promozione ed organizzazione di eventi sportivi, culturali, didattici, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o carte, ivi compresa l'attività di somministrazione alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale, sempre nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, così come intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L'Associazione, potrà esercitare, in base a quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/17, anche attività diverse da quelle suindicate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, in base a quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 117/17, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3. Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) locazione e affitto di beni mobili ed immobili;
- l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli associati sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

Articolo 4. Bilancio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1/1 e si chiude il 31/12 di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto un apposito bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste in bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutaria.

Nell'ipotesi in cui i ricavi, rendite o proventi siano inferiori a 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. conto economico.

Per tutti gli aspetti contabili e fiscali saranno applicate le norme previste dalla normativa fiscale ed in particolare di quelle contenute negli art. 13,14 e 15 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 5. I soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche ed associazioni di promozione sociale, che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Il numero minimo dei soci è pari a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo, sulla base di regole e requisiti che vengono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo stesso, a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. La richiesta di ammissione da parte di un'associazione di promozione sociale deve essere firmata dal proprio rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il 31/12; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al rinnovo entro i 10 giorni successivi alla scadenza, dopo essere stati personalmente interpellati, perderanno la loro qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono

essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione non comporta indennizzi o rimborsi di alcun genere.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. Prima di perdere la qualifica si associato, gli eventuali addebiti di condotte irresponsabili o lesive dell'immagine dell'Associazione o anche la segnalazione di morosità dell'Associato, devono essere contestate per iscritto consentendo facoltà di replica entro i 10 giorni dalla notifica della contestazione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I soci, possono essere: soci fondatori; soci ordinari; soci onorari e soci sostenitori.

I soci Fondatori sono le persone fisiche o le APS o gli altri ETS che hanno firmato l'atto costitutivo.

I soci ordinari sono quelli che vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che presentano apposita domanda e sottoscrivono lo Statuto associativo e gli eventuali regolamenti interni adottati dagli organi dell'Associazione. I Soci Ordinari concorrono all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti di prevenzione e ricerca dell'Associazione; hanno il diritto di frequentare gratuitamente tutte le attività formative dell'Associazione e di pubblicizzare la propria attività professionale all'interno del sito. I soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale entro i termini e le modalità previste.

I soci onorari sono le persone fisiche o le APS e gli altri ETS che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Non sono soggetti alla quota sociale. La loro condizione di Soci onorari può essere revocata dal Consiglio Direttivo qualora vengano compiuti atti che ledano il nome, l'immagine e gli interessi dell'Associazione.

I soci sostenitori sono coloro che, previo pagamento della quota annuale, contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito e/o che usufruiscono dei suoi servizi mediante conferimento in denaro o in natura. Sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Le quote associative per i soci ordinari e per i soci sostenitori sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

Articolo 6. Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di esaminare i libri sociali;
- di frequentare i locali dell'Associazione ed utilizzare le sue strutture, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito regolamento;
- di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa, di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti;
- di nominare e di essere eletti negli organi sociali dell'associazione;
- di partecipare alla vita associativa nella forma prescritte dallo Statuto e dai Regolamenti.

I Soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di attenersi alle regole deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo per l'ammissione dei soci;
- di rispettare le regole dettate dal codice deontologico previsto per le rispettive categorie professionali di appartenenza dell'associato;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi aggiuntivi o straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali o per esigenze particolari inerenti la vita dell'Associazione;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

Articolo 7. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Presidente;
- f) L'organo di controllo;
- g) Il Revisore legale dei conti.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Articolo 8. Assemblea dei Soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità dal Vicepresidente ed è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione e revoca del Consiglio Direttivo;

- l'approvazione del bilancio sociale presentato da Consiglio Direttivo;
- fissa il numero massimo dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

La prima nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente è contenuta nell'atto costitutivo.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo (1/10) dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti; ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea straordinaria ha luogo ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione e può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per deliberare occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Articolo 9. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 componenti fino ad un massimo di 7 componenti, incluso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci a maggioranza assoluta;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- compilare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- eleggere al suo interno, il Vicepresidente ed eventualmente il Tesoriere ed il Segretario;
- curare gli affari di ordine amministrativo; assumere, quando necessario, personale dipendente e/o stipulare contratti di collaborazione con liberi professionisti; conferire mandati di consulenza;

- delibera annualmente l'ammontare annuale delle quote associative e stabilisce le regole e i requisiti per l'ingresso di nuovi soci;
- deliberare in merito a contributi aggiuntivi e straordinari da versarsi in seguito a particolari esigenze dell'Associazione;
- deliberare le convocazioni dell'Assemblea;
- fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- stabilire le norme per l'utilizzo degli impianti e delle strutture dell'Associazione;
- occuparsi della parte finanziaria e dei rapporti con gli Istituti di credito, sottoscrivendo, se necessario, contratti per mutui, finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è legale rappresentante; il Vicepresidente ha il compito di esercitare le funzioni del Presidente qualora sia impossibilitato; il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio, che andranno visti dal Presidente e dà attuazione agli stessi; al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

I membri del Consiglio Direttivo possono dimettersi solo per gravi motivi ed effettivi impedimenti, dandone preavviso scritto di almeno 2 mesi agli altri membri del Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, o a mezzo posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 10. Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica 5 (cinque) anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella

competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'associazione;
- ▲ predisporre il bilancio dell'associazione e la relazione sull'attività dell'associazione;
- ▲ determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 11. Il collegio Probiviri

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, nel numero ritenuto necessario, che dura in carica tre anni, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Articolo 12. Modifiche dello Statuto. Scioglimento.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea dall'Organo Direttivo. Le relative delibere sono adottate in base a quanto previsto nel presente Statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, sarà devoluto ad altri Enti del terzo settore, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 13. Organo di controllo

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo settore, nel caso di superamento dei limiti dimensionali contenuti del citato articolo sarà nominato, dall'Assemblea, un organo di controllo in composizione monocratica. Tale organo dura in carica 3 esercizi.

Articolo 14. Revisione legale dei conti

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, nel caso di superamento dei limiti dimensionali contenuti del citato articolo sarà nominato, dall'Assemblea, un revisore legale dei conti in composizione monocratica. Tale organo dura in carica 3 esercizi.

Articolo 13. Completezza dello Statuto

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile e dell'ordinamento generale per quanto applicabili

Torino, lì

Capp Tario Pede

Il Segretario

D.P.I. Tribunale - Ufficio Territoriale Torino 1
 Registrato il 2/6/22 n. 3046
 Serie 3 Cod. Trib. ESENTE
 € /

ALFONSO MARIO ADDENTO
Giulio S402800 *

*Transcribed by: [illegible]

